



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

AVVISO INTEGRATIVO

Per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani
nell'ambito del Bando internazionale per progetti di ricerca e innovazione 2025
‘Offshore Freshened Groundwater (OFG)’ pubblicato dalla JPI Oceans

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", armonizzato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente Avviso;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

VISTO il comma 1223 dell’art.1 della legge Finanziaria per il 2007, con il quale lo Stato italiano stabilisce alcune condizioni dirette ad adempiere agli obblighi di recupero di aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili, cosiddetta “clausola Deggendorf”;

VISTI gli articoli 60, 61, 62 e 63 del Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 07/08/2012;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTA la nota del MEF, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione europea (IGRUE), Prot. n. 19544 del 27/12/2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato “MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87” intestato al Ministero



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale dell'Internazionalizzazione e della Comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul Conto n. 5944;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria e in particolare il Conto di Contabilità Speciale n. 5944;

CONSIDERATA la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di Contabilità Speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di Contabilità Speciale n. 6319;

VISTO il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca";

VISTO il Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell'art. 238 "Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca";

VISTO il DPCM dell'08/08/2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 11/10/2024 al n. 2612, che attribuisce al Dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164;

VISTA la Comunicazione della Commissione C(2022)7388 finale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 ottobre 2022 recante "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. "Finanziamento pubblico di attività non economiche";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021 con il n. 3142, il Decreto Ministeriale di modifica n. 1368 del 24/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021 con il n. 3143, e il successivo Decreto Ministeriale n. 1573 del 09/09/2024, registrato dalla Corte dei Conti il 02/10/2024 con il n. 2550;

VISTI i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Nazionale per la Ricerca 2021/2027, il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente ("SNSI") e la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;

VISTO il Programma Quadro europeo Horizon Europe, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l'Innovazione;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

VISTA Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 n. 305 Supplemento ordinario n. 43.

VISTO il Decreto Ministeriale prot. MUR n. 1573 del 09/09/2024 reg. Corte dei Conti in data 02/10/2024 n. 2550 di "Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei".

VISTA la Joint Programming Initiative Oceans alla quale partecipa il MUR in rappresentanza dell'Italia;

VISTA la nota prot. n. 13918 del 16 ottobre 2025 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale 2025 "Offshore Freshened Groundwater (OFG)" con un budget complessivo pari a Euro 300.000,00 nella forma di contributo alla spesa per il co-finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo presentati da proponenti italiani;

CONSIDERATA la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza nazionale il bando internazionale 2025 "Offshore Freshened Groundwater (OFG)", con una procedura di presentazione delle proposte progettuali in un'unica fase, e scadenza per la presentazione delle full proposals al **06 marzo 2026 alle ore 17:00 CET**, pubblicato sul sito <https://jpi-oceans.eu/en/joint-call-offshore-freshened-groundwater>;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

Il presente avviso disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dai partecipanti italiani nell'ambito del bando internazionale 2025 "Offshore Freshened Groundwater (OFG)", con **scadenza 06 marzo 2026 alle ore 17:00 CET** per la presentazione delle domande di finanziamento, e da questa Iniziativa valutati positivamente e ritenuti finanziabili.

Art. 2

Disponibilità finanziarie

1. Per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, il MUR ha previsto uno stanziamento massimo complessivo di Euro 300.000,00, nella forma di contributo in conto capitale (contributo alla spesa "C.S."), a valere sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).

Art. 3

Soggetti ammissibili

1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente avviso:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

- a. Le Università;
 - b. Gli Enti di ricerca, pubblici e privati, purché da atto costitutivo e/o statuto (ovvero documentazione equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di ricerca;
 - c. Gli Organismi di ricerca (pubblici e privati), così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - d. Le imprese, incluse Fondazioni e/o Enti di natura non economica;
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale e, all'atto della presentazione della domanda, devono altresì rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 1573/2024.
 3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammissibili soltanto se non si trovano in condizione di morosità o mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti.
 4. I soggetti di diritto privato che non soddisfano i requisiti economico-finanziari potranno essere ammessi al finanziamento in presenza di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'importo totale di agevolazione da concedere.
 5. Per la definizione di PMI si applicano i criteri stabiliti nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, richiamato in premessa.
 6. Nel caso di presentazione della domanda al MUR da parte di più soggetti congiuntamente, al fine di semplificare i rapporti istruttori e di ottimizzare l'azione amministrativa, gli stessi individuano tra loro un soggetto capofila che dovrà assolvere i compiti descritti nell'art. 5, comma 5 e comma 6, del DM 1573/2024.
 7. I soggetti di cui ai commi 1, partecipanti a progetti selezionati per il finanziamento nell'ambito del bando 2025 "Offshore Freshened Groundwater (OFG)", potranno essere ammessi al finanziamento soltanto previa iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Art. 4 Attività ammissibili

2. Sono ammesse al finanziamento le seguenti tipologie di intervento, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, commi 85 e 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:
 - a. Interventi di ricerca fondamentale;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

- b. Interventi di ricerca industriale;
 - c. Interventi di sviluppo sperimentale.
3. Nell'ambito di ogni progetto le attività di ricerca fondamentale e/o industriale, considerate cumulativamente, devono essere sempre preponderanti rispetto a quelle di sviluppo sperimentale, pena la non ammissione agli interventi di cui al presente avviso, laddove non venga ripristinato il corretto rapporto tra le due tipologie di attività senza che sia in alcun modo alterata la coerenza progettuale.

Art. 5 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili gli interventi di cui al presente avviso tutti i costi individuati dall'art. 6 del D.M. 1573/2024, ovvero:
 - a. spese di personale addetto alla ricerca, tecnici e altro personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
 - b. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - c. spese per viaggi finalizzati a sopralluoghi e/o per la partecipazione a seminari, convegni, riunioni, effettuati nell'ambito del progetto sulla base di quanto previsto nel piano di lavoro;
 - d. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - e. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto, oltre ai costi di informazione e pubblicità;
 - f. spese generali riconosciute nella misura forfettaria del 25% della somma dei costi diretti di cui alle lettere a), c), d), e).
2. Per la realizzazione delle attività progettuali i soggetti di cui al precedente art. 3 potranno avvalersi della collaborazione esterna prestata da soggetti pubblici e/o privati, a titolo gratuito ovvero prevedendo la seguente modalità di classificazione dei relativi costi, nel rispetto della normativa di settore:
 - a. Per attività di consulenza. Tale tipologia di voce di spesa ricomprende le attività con contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi;
 - b. Per prestazioni di terzi. Tale tipologia di voce di spesa ricomprende le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi.

Art. 6



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

Forme e intensità delle agevolazioni

1. Per il finanziamento dei progetti presentati dai proponenti italiani su questo avviso, il MUR interviene fino ad un importo massimo per singolo progetto ritenuto ammissibile, indipendentemente dal numero dei partner italiani coinvolti nelle attività progettuali dello stesso, pari a 150.000,00 euro.

Eventuali richieste finanziarie superiori a tali importi saranno, pertanto, ridotte fino ai suindicati valori massimi consentiti.

2. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dagli articoli 25, 25 bis, 25 quater e dall'articolo 4 del Regolamento UE 651/2014 e ss.mm.ii. (GBER) ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
 - a. Ricerca fondamentale: 70% dei costi ammissibili;
 - b. Ricerca industriale: 70% dei costi ammissibili;
 - c. Sviluppo sperimentale: 25% dei costi ammissibili.

Art. 7

Modalità e termini di presentazione domande

1. La domanda di finanziamento si compone di due parti:
 - a. Una parte internazionale da redigere e presentare direttamente alla Struttura di Gestione della JPI Oceans entro il **06 marzo 2026 alle ore 17:00 CET**, tramite la piattaforma internet <https://jpi-oceans.eu/en/form/ofg-call-application-form>, in conformità con il bando internazionale dalla stessa pubblicato che, nel caso specifico, è strutturato in un'unica fase.
 - b. Una parte da presentare al MUR entro e non oltre la stessa scadenza del bando internazionale per la presentazione delle full proposals, ovvero il **06 marzo 2026 alle ore 17:00 CET**, tramite la piattaforma internet <https://banditransnazionali.mur.gov.it>, secondo le modalità e i formulari ivi riportati.
3. La domanda di finanziamento nazionale deve essere presentata dal Soggetto Capofila in rappresentanza di tutti i partner italiani richiedenti finanziamento al MUR, i quali saranno tenuti a sottoscrivere un Accordo di Partenariato come previsto dall'Articolo 5 del D.M. 1573/2024 e secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 8 del presente Avviso. Nel caso in cui vi sia un unico soggetto richiedente italiano, questo assumerà il ruolo di Soggetto Capofila.
4. La mancata presentazione della domanda di finanziamento, l'assenza sulla stessa di rituale sottoscrizione del legale rappresentante o di chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma, ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo, sono motivi di esclusione dal finanziamento e determineranno l'automatica ineleggibilità del soggetto richiedente. Sono parimenti escluse le domande



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

trasmesse oltre la scadenza e con modalità difformi da quelle stabilite dal presente Avviso integrativo, indicate al precedente comma 1., sub b.

5. Nel caso in cui la JPI Oceans dovesse modificare la data di chiusura del bando internazionale, in relazione alla scadenza prevista per la presentazione delle full proposals, anche la scadenza per la presentazione della documentazione nazionale si intenderà modificata in egual maniera.
6. Tutta la documentazione trasmessa dai partecipanti sarà utilizzata dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente avviso.
7. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 8

Accordo di partenariato

1. Nel caso in cui la domanda di finanziamento sia presentata da un Partenariato così come definito all'Articolo 1 del D.M. 1573/2024, ai fini della concessione del finanziamento il Partenariato dovrà essere formalizzato mediante la sottoscrizione di un Accordo di partenariato tra i soggetti secondo quanto segue:
 - a) nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti al Partenariato siano soggetti pubblici, la stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Accordi fra pubbliche amministrazioni"; nel caso in cui tra i soggetti partecipanti al Partenariato vi siano soggetti privati, la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica.
2. Gli Accordi di cui al precedente comma 1. sono stipulati al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire ruoli e responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. In particolare, tali Accordi dovranno prevedere almeno:
 - b) la responsabilità nei confronti del Ministero del Soggetto Capofila, in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse;
 - c) la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il Soggetto Capofila ed il/i membro/i del Partenariato relativamente alla realizzazione del progetto;
 - d) la ripartizione finanziaria, nonché modalità e tempi necessari al trasferimento delle risorse, erogate dal Ministero, dal Soggetto Capofila agli altri Soggetti beneficiari che compongono il Partenariato; le responsabilità finanziarie di ciascun membro del Partenariato nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività spettanti.
3. Gli Accordi di cui al precedente comma 1. devono essere firmati dai legali rappresentanti del Soggetto Capofila e del/i membro/i del Partenariato, o da procuratore munito di procura speciale e devono avere una durata temporale pari ad almeno la durata del progetto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

Art. 9

Erogazione finanziamenti

1. Il contributo concesso sarà erogato secondo le seguenti modalità
 - a. su richiesta del Soggetto Capofila e all'esito della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, il Ministero procede all'erogazione al Soggetto Capofila dell'anticipazione sino ad un massimo pari al 90% dell'importo agevolato;
 - b. con riferimento alla erogazione a titolo di saldo, il Soggetto Capofila dovrà trasmettere entro 30 giorni dalla chiusura delle attività progettuali, una relazione in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero e la documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute.
2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione delle anticipazioni deve essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a copertura dell'intero importo dell'anticipazione richiesta, rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.
3. Nel caso in cui le attività rendicontate a conclusione del progetto non coprono l'importo erogato con le anticipazioni di cui al comma 1, punti a. e b., o nel caso in cui ne ravvisi la necessità, il MUR potrà procedere al recupero delle somme erogate attraverso:
 - a. il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
 - b. la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'art. 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
4. Per tutti i soggetti che non richiedono l'erogazione dell'anticipazione, il contributo sarà erogato a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento del progetto e delle rendicontazioni.
5. Ciascuna erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui relativi fondi.

Art. 10

Varianti

1. Sono ammesse variazioni soggettive e oggettive dei progetti, con le seguenti limitazioni:
 - a. Nella fase nazionale del bando, ovvero dopo l'approvazione della graduatoria e dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento da parte degli organi competenti della JPI Oceans dovranno essere rispettate le condizioni fissate dall'art. 13, del D.M. 1573/2024.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

Art. 11
Responsabile del procedimento istruttorio

1. Il Responsabile Unico del Procedimento istruttorio è il Funzionario Irene Guglielmo, e-mail: irene.guglielmo@mur.gov.it
2. Per i soli aspetti di natura internazionale, si possono richiedere informazioni alla Dott.ssa Yasmine Iollo, e-mail: yasmine.iollo@est.mur.gov.it
3. Il presente avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicato sul sito del MUR.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluigi Consoli
*Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

ALLEGATO

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003

(Codice della Privacy coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma presso Via Antonio Ruberti, n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, email dgintco.segretaria@mur.gov.it

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 - è contattabile scrivendo al MUR rif- privacy, Largo Antonio Ruberti, 1 00153 Roma ovvero inviando una email a: rpd@mur.gov.it

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione dei dati necessari per la partecipazione alla selezione delle domande presentate ai sensi della normativa di riferimento, all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti e per tutta la durata degli stessi e per adempimenti legati a connessi obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6.1 del citato regolamento, ed in particolare per;

- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del Responsabile del Trattamento. I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.

Obbligo di conferimento dei dati

Ministero Università e Ricerca
Direzione Generale dell'Internazionalizzazione della Ricerca
Ufficio III Internazionalizzazione della Ricerca
Largo Antonio Ruberti, n.1 – 00153 Roma
DGinternazionalizzazione@mur.gov.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

Il trattamento dei dati è obbligatorio, in quanto risiede nell'adempimento di un rapporto contrattuale con l'Amministrazione, discendente da specifica norma regolamentare, e per gli adempimenti connessi allo stesso.

Si segnala che i dati trattati sono i seguenti: anagrafici legali rappresentanti del partenariato e/o procuratori speciali, fiscali, previdenziali, bancari, giudiziari, visure camerali e tutto quanto occorrente per la partecipazione alla selezione. I

Il mancato conferimento dei dati da parte dell'interessato potrebbe dare luogo all'impossibilità di effettuare l'attività richiesta.

Destinatari del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro personale all'uopo autorizzato, ossia il CINECA, per il supporto informatico in relazione alla fase gestionale, da esperti, iscritti in apposito albo Ministeriale, all'uopo designati per la valutazione dei progetti e l'Istituto convenzionato per l'istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo dei progetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Ministero in ordine alle finalità ed a alle modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare della prestazione richiesta, per il tempo necessario all'attività, ed in ogni caso per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, sarà preceduto da una nuova informativa.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 3
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

Non ricorre alcun processo decisionale automatizzato e quindi non risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 14 Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003

(Codice della Privacy coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma presso Largo Antonio Ruberti, n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, email: dgintco.segretaria@mur.gov.it

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 - è contattabile scrivendo al MUR rif- privacy, Largo Antonio Ruberti n.1, 00153 Roma ovvero inviando una email a: rpd@mur.gov.it

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione dei dati necessari per la partecipazione alla selezione delle domande presentate ai sensi della normativa di riferimento, all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti e per tutta la durata degli stessi e per adempimenti legati a connessi obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6.1 del citato regolamento, ed in particolare per;

- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del Responsabile del Trattamento. I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.

Categorie di dati trattati

Ministero Università e Ricerca
Direzione Generale dell'Internazionalizzazione della Ricerca
Ufficio III Internazionalizzazione della Ricerca
Largo Antonio Ruberti, n.1 – 00153 Roma
DGinternazionalizzazione@mur.gov.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

Il trattamento dei dati personali sarà svolto con le modalità prevalentemente informatiche e telematiche ed attiene alla seguente tipologia di dati: anagrafici legali rappresentanti del partenariato e/o procuratori speciali, fiscali, previdenziali, bancari, giudiziari, visure camerali e tutto quanto occorrente per la partecipazione alla selezione.

Obbligo di conferimento dei dati

Il trattamento dei dati è obbligatorio, in quanto risiede nell'adempimento di un rapporto contrattuale con l'Amministrazione, discendente da specifica norma regolamentare, e per gli adempimenti connessi allo stesso.

Il mancato conferimento dei dati da parte dell'interessato potrebbe dare luogo all'impossibilità di effettuare l'attività richiesta.

Destinatari del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro personale all'uopo autorizzato, ossia il CINECA, per il supporto informatico in relazione alla fase gestionale, da esperti, iscritti in apposito albo Ministeriale, all'uopo designati per la valutazione dei progetti e l'istituto convenzionato per l'istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo dei progetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Ministero in ordine alle finalità ed a alle modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;

- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare della prestazione richiesta, per il tempo necessario all'attività, ed in ogni caso per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, sarà preceduto da una nuova informativa.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Fonte da cui hanno origine i dati personali e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati

Le Fonti da cui hanno origine i dati personali sono banche dati internazionale e nazionali, da cui il Ministero acquisisce informazione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

Non ricorre alcun processo decisionale automatizzato e quindi non risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016.